

Stai usando MACCHINARI MARCATI CE prima del 2006?

Stai usando MACCHINARI MARCATI CE prima del 2006?

Tale marcatura è sufficiente a cautelare il datore di lavoro?

LA CERTIFICAZIONE CE SCADE?

Di questi tempi ci troviamo sempre più frequentemente di fronte a questa domanda:

la Marcatura CE di un macchinario già in uso è sufficiente?

È una domanda mal posta, così.

La certificazione CE non ha certo una scadenza, lei. È sicuro, non è scritto da nessuna parte.

Il costruttore che la firma non pone nessuna condizione di tempo nella sua validità.

Ha solamente il vincolo di conservare il fascicolo tecnico per 10 anni dopo l'ultimo esemplare costruito.

Quindi siamo sempre a posto: costruttore, utilizzatore, acquirente e così via?

PRIMO: LE NORME ARMONIZZATE CAMBIANO

Dobbiamo considerare tutte le variabili in gioco: per avere la presunzione di conformità il costruttore ha applicato delle Norme armonizzate. E comunque sono queste a definire quale sia la miglior tecnica e la regola d'arte.

Stai usando MACCHINARI MARCATI CE prima del 2006?

E OGNI TANTO QUESTE SCADONO, perché sono superate da altre norme che le perfezionano.

Ad esempio è recentissima la pubblicazione della EN 14119 sui dispositivi di interblocco che vengono associati ai ripari mobili: le novità rispetto alle tecniche antielusione sono sensibili e rendono meno sicuri i dispositivi che non ne tengono conto. Così come la EN 13849-1 sui PL, cioè sul livello di affidabilità dei dispositivi di sicurezza.

SECONDO: LA SICUREZZA VERSO I LAVORATORI

Il testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs 81/08 (Art. 69 e ss; Art. 18 comma 1 lett. z), prescrive che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano aggiornate sempre in modo da ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

E la giurisprudenza, in numerose sentenze, ribadisce che il datore di lavoro deve far sì che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in sicurezza. Pertanto non è sufficiente che la macchina sia munita degli accorgimenti previsti in un certo momento storico, se al momento presente il progresso tecnologico mette a disposizione “più perfezionati presidi” per rendere la stessa macchina più sicura.

Riportiamo il TESTO DI UNA SENTENZA DI CASSAZIONE:

..La colpa è stata ravvisata nel non aver fornito la macchina di più moderni dispositivi che, sia pure resi obbligatori solo da disposizioni normative intervenute successivamente ai fatti, erano però presenti

Stai usando MACCHINARI MARCATI CE prima del 2006?

nelle macchine di più recente fabbricazione...

... La questione è dunque se il datore di lavoro debba adeguare i dispositivi di sicurezza all'evoluzione della tecnica ancor prima che vi sia un obbligo normativamente imposto. ...Vedasi (29.4.94 n.10164, Kuster n.u. 200158) secondo il quale "Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche". Nè efficacia esimente può attribuirsi alla circostanza che in occasione di visite ispettive non sia stato effettuato alcun rilievo, essendo anche in. proposito già stato affermato, e dal Collegio condiviso, che "la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell'art. 47 codice penale, solo dall'errore non determinato da colpa. Ne consegue che la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro;

Stai usando MACCHINARI MARCATI CE prima del 2006?

ciò perché la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatosi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi" (Cass. 7.4.89 n. 8355, _Sga_rig|i m.u. 181538; Cass. 15.12.94, n. 8588 spina m.u.199223);

CONSEGUENZE

Il testo è molto chiaro e coinvolge tutti gli attori in causa. Poiché dal 2006 ad oggi le norme e gli accorgimenti previsti sono notevolmente mutati verso maggiori garanzie di sicurezza, è necessario per l'Azienda procedere ad una verifica della situazione.

COSA E' CAMBIATO PER TUTTI I MACCHINARI NEL 2006?

è nata la 13849 che regola i sistemi di comando dei macchinari.

Questa norma ha rivoluzionato tutto.

Se non fai niente per proteggerti non potrai dire "non lo sapevo".

Pensaci e scegli bene